

DISCIPLINARE RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI NOLEGGIO MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA IN CONDIVISIONE CON MODALITA' FREE FLOATING. CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/1990 TRA I COMUNI DI CATTOLICA, GABICCE MARE, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO.

Il giorno..... del mese di dell'anno

TRA

il _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di _____ del Comune di _____ - C.F. _____ in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

e

il soggetto individuato dal Comune di Misano Adriatico a svolgere l'attività di noleggio monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e di biciclette elettriche in condivisione con modalità free-floating sul territorio dei Comuni di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano (operatore)

Sig. _____ nato a _____ il _____ residente a _____ in Via _____ n. _____ C.F.: _____, quale _____ dell'impresa _____ con sede a _____ in Via _____ n. _____, C.F.: _____, P.IVA: _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO E PRINCIPALI MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune di *(indicare il Comune che sta stipulando)* _____ e l'operatore individuato dal Comune di Misano Adriatico a svolgere l'attività di noleggio monopattini a propulsione elettrica e di biciclette elettriche in condivisione con modalità free-floating, sul territorio dei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Gabicce Mare e San Giovanni in Marignano.

2. L'attività dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto nell'avviso del Comune di Misano Adriatico, nella proposta tecnica di gestione presentata in occasione della manifestazione d'interesse e nel presente atto.

3. Il numero complessivo dei dispositivi elettrici in circolazione sui territori comunali che dovrà essere garantito è il seguente:

- monopattini elettrici, fino ad un massimo di n. 210 di cui:
 - n. 80 monopattini elettrici nel Comune di Cattolica;
 - n. massimo di 30 monopattini elettrici nel Comune di Gabicce Mare;
 - n. 80 monopattini elettrici nel Comune di Misano Adriatico;
 - da n. 5 a n. 20 monopattini elettrici nel Comune di San Giovanni in Marignano;

- biciclette elettriche, fino ad un massimo di n. 140 di cui:
 - n. 30 biciclette elettriche nel Comune di Cattolica;
 - n. massimo di 50 biciclette elettriche nel Comune di Gabicce Mare;
 - n. 30 biciclette elettriche nel Comune di Misano Adriatico;

da n. 20 a n. 30 biciclette elettriche nel Comune di San Giovanni in Marignano;

Possibili incrementi/decrementi del numero dei monopattini e delle biciclette elettriche, nella misura massima del 20%, potranno essere comunicati per iscritto dall'Amministrazione Comunale interessata sulla base dei risultati del monitoraggio del servizio.

4. Il totale della flotta autorizzata dovrà essere garantita nel termine di 15 giorni dalla stipula del presente contratto, pena la sua risoluzione.

5. L'attività deve essere svolta senza onere alcuno per il Comune di *(indicare il Comune che sta stipulando)* _____.

6. Il sistema di gestione dei mezzi deve essere completamente automatizzato per l'utente, che deve poter visualizzare i mezzi disponibili, prenotarli, sbloccarli a inizio utilizzo e bloccarli al termine, pagare, segnalare guasti, malfunzionamenti o comportamenti scorretti da parte di altri utenti, il tutto tramite una apposita applicazione per smartphone (APP).

Il sistema di pagamento elettronico deve essere sicuro ed identificabile.

La flotta deve essere composta da mezzi che rispettino i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e gli stessi devono essere utilizzati con le modalità previste dalla normativa vigente tempo per tempo e con le eventuali ulteriori modalità stabilite da ciascuna delle amministrazioni interessate.

7. L'operatore dovrà garantire i seguenti standard minimi prestazionali:

a) il noleggio dovrà essere assicurato in modo continuativo dal sabato antecedente la Pasqua al 30 settembre di ogni anno, 24 ore su 24;

b) il servizio dovrà essere disponibile sul territorio secondo lo schema a flusso libero, con distribuzione capillare dei veicoli in tutti i Comuni aderenti ed utilizzo secondo la modalità "one way" (ovvero la possibilità di rilasciare il mezzo in un punto diverso da quello di prelievo);

c) il servizio di assistenza e ricollocazione dei mezzi effettuato dall'operatore ammesso deve essere svolto utilizzando veicoli la cui motorizzazione sia elettrica o ibrida o bifuel (metano o GPL); in alternativa altre motorizzazioni non inferiori alla classe emissiva Euro 6;

d) il servizio dovrà essere aperto all'utenza in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di servizio senza nessun elemento discriminatorio (fatte salve le norme disciplinari in relazione ai regolamenti forniti all'atto di iscrizione);

e) i corrispettivi di utilizzo previsti dovranno essere onnicomprensivi ovvero includere tutti i costi di esercizio del mezzo (manutenzione, riparazione ecc);

f) il parco veicoli deve essere periodicamente rinnovato, in modo tale da assicurare una perfetta efficienza dei veicoli.

8. Il Comune di *(indicare il Comune che sta stipulando)* _____ si riserva di individuare, durante tutta la durata del contratto:

- aree del territorio interdette alla circolazione dei mezzi;

- aree del territorio in cui la sosta dei mezzi sarà vietata e/o aree di sosta riservate ai mezzi in sharing.

Tali determinazioni verranno comunicate all'operatore a mezzo pec e dovranno essere immediatamente osservate nell'esercizio dell'attività.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto avrà durata di due anni dalla stipula più eventuali altri due, fatto salvo ogni eventuale cambiamento di normativa che dovesse modificare questo termine.

ART. 3 - OBBLIGHI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Il soggetto individuato a svolgere l'attività deve aver cura di rispettare e far rispettare, i seguenti obblighi e le seguenti prescrizioni:

- 1) deve presentare ai vari Sportelli Unici Attività Produttive – SUAP dei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Gabicce Mare e San Giovanni in Marignano: Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'esercizio di attività di noleggio senza conducente di monopattini e biciclette elettriche;
- 2) sono a suo carico eventuali costi di recupero dei mezzi abbandonati nel caso di sospensione e/o abbandono dell'attività senza recupero dei mezzi;
- 3) per situazioni particolari, manifestazioni o necessità di ordine pubblico, su richiesta del Comune, l'operatore dovrà recuperare e spostare in altro luogo i mezzi posizionati nell'area interessata;
- 4) la circolazione e la sosta dei mezzi deve rispettare le norme del codice della strada, la normativa vigente in materia di circolazione di monopattini e biciclette elettriche, le ordinanze di viabilità dei vari Comuni interessati e quanto specificatamente indicato dagli stessi;
- 5) deve attuare tutte le misure idonee e necessarie a non far parcheggiare i mezzi nelle aree del territorio in cui la sosta dei mezzi è vietata e deve attuare tutte le misure necessarie a far utilizzare le eventuali aree di sosta riservate ai mezzi in sharing;
- 6) l'operatore dovrà attivare obbligatoriamente una adeguata azione di informazione nei confronti degli utilizzatori circa le regole di utilizzo, fra le quali quelle relative alla sicurezza stradale, al rispetto dei pedoni e degli altri utenti della strada, alla velocità e alle modalità consentite di sosta;
- 7) su richiesta del Comune l'operatore dovrà inviare con modalità elettronica comunicazioni / messaggi informativi relativi a problemi di viabilità agli utenti;
- 8) deve provvedere alla ricarica delle batterie nel totale rispetto della normativa nazionale ed europea;
- 9) l'operatore deve mettere a disposizione del Comune tutte le informazioni relative all'uso dei mezzi e degli utenti tramite apposito web service e/o API (Application Programming Interface);
- 10) l'operatore dovrà provvedere affinché la gestione del servizio avvenga in conformità con le norme in materia di protezione dei dati personali vigenti;
- 11) l'operatore dovrà mantenere per tutta la durata del presente contratto la polizza assicurativa richiesta in sede di avviso pubblico;
- 12) l'operatore dovrà garantire il servizio di call-center, pronto intervento e controllo dei dispositivi con personale pronto a rimuoverli o spostarli entro le 24 ore dalla segnalazione in caso di disservizio, abbandono o posteggio irregolare, pena la rimozione da parte dei Comuni aderenti con imputazione dei costi a carico del gestore. Il servizio dovrà essere attivo 365 giorni e disponibile "24 ore su 24";
- 13) deve garantire per tutta la durata del contratto requisiti e condizioni ivi previsti;
- 14) deve rispettare tutte le normative vigenti, dotarsi a propria cura e spese di tutti i necessari permessi, certificati e nulla-osta necessari per la gestione del free floating e applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria;
- 15) deve tenere indenne il Comune ed il personale da esso dipendente da ogni pretesa azione e ragione che possa derivargli da terzi in dipendenza dello svolgimento del servizio o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanza comunque connessi con la gestione del servizio. Il Comune non assume responsabilità conseguenti ai rapporti dell'operatore con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera, gestori, utenti e terzi in genere, nè in relazione ad eventuali danni che possano essere relazionati in qualunque modo all'utilizzo dei mezzi.

2. Ulteriori oneri in capo all'operatore:

- a) per ogni dispositivo di mobilità elettrico da garantire sul territorio di ogni comune dovrà essere versato un **deposito cauzionale** di € 15,00 sotto forma di fidejussione a garanzia degli eventuali interventi di rimozione che l'Amministrazione potrebbe dover effettuare;
- b) sono a carico del gestore: i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, sostituzione di parti o dell'intero mezzo, il recupero dei mezzi nel caso siano localizzati in altri comuni, all'interno di spazi privati o in luoghi non stradali (scarpate, canali, ecc...) A carico dell'operatore sono altresì le eventuali comunicazioni e i richiami agli utenti circa la sospensione del servizio nel caso di

non idoneo utilizzo dello sharing. Il sistema così come descritto nel presente documento non comporterà alcun impegno e spesa per l'Amministrazione Comunale. L'onere economico per attuare il servizio sarà completamente a carico della ditta che lo gestirà. Il gestore dovrà inoltre effettuare a propria cura e spese tutti gli adempimenti necessari per l'esercizio dell'attività sul territorio comunale.

3. Che l'attività nei vari comuni dovrà rispettare le modalità individuate da ognuno con proprie deliberazioni che qui si allegano quali parti integranti;

4. Le Amministrazioni Comunali si riservano di decidere, durante tutto il periodo del contratto:

- eventuali limitazioni alla circolazione in determinate vie /aree della città per risolvere eventuali problemi di congestionamento;
- specifiche modalità di sosta;
- eventuali altre limitazioni / condizioni particolari di svolgimento del servizio.

Le stesse verranno, ove del caso, comunicate a mezzo pec e dovranno diventare operative le 48 ore successive al ricevimento della comunicazione.

ART. 4 - RESPONSABILITA' NASCENTE DALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Il soggetto individuato a svolgere l'attività assume in proprio ogni responsabilità civile e penale che possa derivare, ai sensi di legge, nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente contratto, per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni.

2. Nei casi di ritrovamento in luoghi pubblici di mezzi non utilizzabili, anche dovuti ad atti vandalici, ovvero nei casi di parcheggi dei mezzi da parte degli utenti in luoghi e modalità che costituiscono intralcio alla circolazione di veicoli e persone, l'operatore dovrà curare il recupero a sue spese in un ragionevole lasso di tempo proporzionato al caso e al luogo. L'Amministrazione potrà sanzionare l'operatore se non adempirà a questa prescrizione.

ART. 5 - CASI DI ESCUSSIONE DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA

1. Il Comune si riserva la possibilità di provvedere autonomamente alla rimozione escutando la polizza fidejussoria versata dall'operatore per tale finalità. L'operatore dovrà provvedere alla ricostituzione integrale del deposito cauzionale escusso anche parzialmente, entro il 15° giorno dalla comunicazione di escussione.

Art.6 – INADEMPIMENTI, SANZIONI, CASI DI RISOLUZIONE

1. Nel caso non vengano rispettate le condizioni, obblighi e standard previsti dall'avviso emanato dal Comune di Misano Adriatico, dalla proposta tecnica di gestione presentata e dal presente contratto, il Comune inoltrerà all'operatore formale diffida attraverso PEC e valuterà gli opportuni provvedimenti da assumere in caso di reiterate inadempienze da parte dell'operatore (Si veda art.9).

2. Il Comune si riserva di risolvere il presente contratto nel caso si verifichino le seguenti ipotesi:

- a. mancata stipula del contratto con tutti i comuni interessati (Comune di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano);
- b. accertata insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 dell'avviso emanato dal Comune di Misano Adriatico, ovvero intervenuta perdita degli stessi;
- c. mancato rispetto delle condizioni indicate all'art. 3 e degli standard minimi di cui all'art. 4 dell'avviso emanato dal Comune di Misano Adriatico;

- d. mancato rispetto dei requisiti prestazionali dichiarati in sede di manifestazione di interesse di cui all'art.7 dell'avviso emanato dal Comune di Misano Adriatico
- e. nel caso in cui l'operatore non provveda ad avviare il servizio entro il termine di 15 gg dalla firma del contratto;
- f. gravi criticità connesse alla circolazione e alla sosta dei dispositivi impiegati nel servizio;
- g. in caso di reiterate inadempienze da parte dell'operatore;
- h. immissione in servizio di dispositivi carenti dal punto di vista della sicurezza;

3. Rispetto allo svolgimento dell'attività di noleggio sul territorio "unico" dei Comuni di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano si evidenzia che:

- a) la risoluzione del contratto intercorrente fra il singolo Comune e l'operatore economico individuato non avrà incidenza rispetto ai rapporti negoziali intercorrenti fra l'operatore e gli altri Comuni;
- b) nell'ipotesi di risoluzione del rapporto contrattuale da parte di uno o più Comuni questi ultimi restano obbligati a garantire la percorrenza sui propri territori ai mezzi dell'operatore originariamente individuato; il tutto salvo il caso in cui tutti i comuni aderenti procedano alla scioglimento/risoluzione del contratto con l'operatore;
- c) il Comune che ha provveduto alla scioglimento del contratto con l'operatore individuato a seguito della procedura effettuata dal Comune di Misano, potrà procedere autonomamente a individuare un nuovo operatore che potrà svolgere l'attività sul proprio territorio, fatto salvo quanto sopra indicato;

4. Posto quanto indicato al comma precedente, nell'ipotesi di risoluzione del rapporto contrattuale da parte del Comune di _____, ma non di tutti gli altri comuni interessati:

- l'operatore potrà continuare a far percorrere ai propri mezzi il territorio del comune di _____;
- i mezzi medesimi potranno anche concludere la corsa nel Comune di) _____. Il monopattino che ha concluso la sosta nel Comune di _____ dovrà essere rimosso entro 24 ore.
- il noleggio non potrà essere iniziato all'interno del Comune di _____.

Art.7 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. L'operatore è tenuto a dare immediatamente comunicazione al Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione dell'attività di noleggio e deve comunicare tempestivamente l'eventuale variazione del nominativo del Responsabile operativo nonché del suo numero di cellulare.

2. Entro il 31 ottobre 2025 e alla fine del contratto la ditta affidataria dovrà provvedere a presentare;

- statistiche sul numero degli sblocchi nei vari mesi e sui tempi medi di utilizzo dei mezzi
- statistiche sulle vie maggiormente percorse
- statistiche sulle aree di attivazione all'utilizzo dei dispositivi elettrici
- statistiche sugli orari di maggior utilizzo del servizio
- statistiche sulla tipologia degli utilizzatori del servizio
- statistiche sugli "incidenti" avvenuti
- statistiche sull'impatto degli abbonamenti rispetto alle corse totali;
- dati relativi alle segnalazioni ricevute in merito a parcheggi non corretti.

Art. 8 - SORVEGLIANZA

1. La Polizia Locale, così come gli altri organi di vigilanza, potranno effettuare controlli:

- a) per verificare il rispetto di quanto stabilito nel presente atto;
- b) per vigilare sullo svolgimento dell'attività e sul suo buon andamento in relazione anche alla circolazione stradale e alla sicurezza pubblica.

Art. 9 - REGISTRAZIONE

1. Del presente atto, ai sensi dell'art. 5 c.2 del D.P.R. 26/4/1986, n.131, le parti richiedono la registrazione solo in caso d'uso.

Art. 10 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono ad esclusivo carico dell'impresa tutte le spese riguardanti il presente atto, compresi bolli, diritti di segreteria ed eventuali imposte.

PER L'IMPRESA

PER IL COMUNE

CLAUSOLE VESSATORIE:

- Art.3 (Obblighi relativi allo svolgimento dell'attività)
- Art.4 (Responsabilità nascente dalla gestione del servizio)
- Art.5 (Casi di escussione della polizza fidejussoria)
- Art.6 (Inadempimenti, sanzioni, casi di risoluzione)
- Art.7 (Obblighi di comunicazione)
- Art.8 (Sorveglianza)
- Art.10 (Spese contrattuali)

L'IMPRESA